



POLIZZA INCENDIO

Abbinata ai prestiti
con garanzia ipotecaria

Condizioni di Assicurazione



CARIM SpA
Cassa di risparmio di Rimini

In collaborazione con

SYSTEMA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

Incendio abbinata ai mutui

(Banca CARIM)

Condizioni Generali e Particolari di assicurazione

Proposta n.

SOMMARIO

Definizioni

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 4
2 Altre assicurazioni	pag. 4
3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 4
4 Modifiche dell'assicurazione	pag. 4
5 Aggravamento del rischio	pag. 4
6 Diminuzione del rischio	pag. 4
7 Recesso in caso di Sinistro	pag. 4
8 Periodo d'assicurazione	pag. 4
9 Estensione Territoriale	pag. 5
10 Oneri fiscali	pag. 5
11 Rinvio alle norme di legge	pag. 5

2 Norme che regolano l'assicurazione Incendio

12 Oggetto dell'assicurazione	pag. 6
13 Ricorso Terzi	pag. 6
14 Eventi atmosferici	pag. 6
15 Eventi socio – politici	pag. 7
16 Colpa grave	pag. 7
17 Garanzie complementari	pag. 7
18 Esclusioni	pag. 7
19 Obblighi in caso di Sinistro	pag. 8
20 Esagerazione dolosa del danno	pag. 8
21 Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti	pag. 8
22 Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 9
23 Limite massimo dell'indennizzo	pag. 9
24 Pagamento dell'indennizzo	pag. 9
25 Vincolo	pag. 9

Proposta n.

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

“**Assicurato**”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

“**Assicurazione**”: il contratto di Assicurazione;

“**Contraente**”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;

“**Esplosione**”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

“**Fabbricato**”: Il complesso delle opere edili oggetto del mutuo concesso relativo all'ubicazione indicata in Polizza e tutte le opere murarie e di finitura, compresi i fissi infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico;

“**Franchigia**”: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro è a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile a termini di Polizza;

“**Incendio**”: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

“**Indennizzo/Risarcimento**”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

“**Istituto**”: l'Istituto Bancario presso il quale viene acceso il mutuo;

“**Polizza**”: il documento che prova l'Assicurazione;

“**Premio**”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

“**Scoppio**”: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi **non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio;**

“**Sinistro**”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

“**Società**”: SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.;

“**Somma Assicurata**”: valore indicato in Polizza in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

Proposta n.

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

In caso di Sinistro **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il versamento del Premio avviene mediante addebito sul rapporto continuativo bancario intrattenuto dal Contraente presso l'Istituto. Il pagamento del Premio effettuato secondo questa modalità, costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene addebitato il rapporto continuativo bancario intrattenuto dal Contraente.

4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio dalla prima scadenza successiva alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno da quello del pagamento o del rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, le parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La facoltà di recesso da parte del Contraente/Assicurato è subordinata alla presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Istituto o di documentazione di estinzione del prestito con garanzia ipotecaria.

8 Periodo d'assicurazione

L'Assicurazione prestata dal presente contratto ha durata pari a quella del prestito con garanzia ipotecaria. **Qualora detto prestito con garanzia ipotecaria venisse anticipatamente estinto, la garanzia proseguirà comunque fino alla scadenza originaria del prestito e non troverà applicazione l'art. 25 (Vincolo).**

Nel caso di alienazione del Fabbricato oggetto della Polizza, con accollo del relativo prestito con garanzia ipotecaria da parte del nuovo proprietario, trattandosi di continuazione del contratto di prestito originario e restando fermi sia la scadenza dello stesso e quindi dell'Assicurazione, sia l'ipoteca a favore dell'Istituto, la copertura continua a produrre i suoi effetti a favore del nuovo Contraente/Assicurato.

Proposta n.

9 Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

Proposta n.

2 Norme che regolano l'assicurazione Incendio

12 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma assicurata**, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto in Polizza, provocati da:

- a) incendio;
- b) azione del fulmine, **esclusi i fenomeni elettrici conseguenti**;
- c) esplosione o scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**;
- d) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- e) azioni compiute allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; sono altresì rimborsate le spese sostenute per evitare il Sinistro o per diminuirne le conseguenze.

Sono inoltre compresi i danni cagionati da:

- g) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- h) onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
- i) urto di veicoli stradali e natanti **non appartenenti o in uso all'Assicurato**;
- l) caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili compresi i danneggiamenti agli impianti.

13 Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di Incendio o di altro evento garantito dalla presente Polizza che colpisca i Fabbricati assicurati, risponde **sino alla concorrenza di € 155.000,00 per Sinistro**, per le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge), per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b) i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Ai fini della presente estensione di garanzia non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge o il convivente, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Sono compresi i danni da interruzione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a Sinistri indennizzabili in base al presente articolo **nel limite del 10% del Massimale assicurato.**

14 Eventi atmosferici

La Società si obbliga a indennizzare, **nei limiti della Somma assicurata**, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto in Polizza arrecati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato – escluso il contenuto – purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.**

Sono esclusi i danni :

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento e franamento del terreno;

Proposta n.

- **bagnamento diverso da quello sopracitato;**
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- **insegne, antenne e consimili installazioni esterne;**

- **tettoie, vetrate e lucernari in genere;**

- **lastre in cemento - amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.**

La garanzia si intende prestata con una Franchigia di € 520,00 per Sinistro.

15 Eventi socio – politici

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma assicurata**, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto in Polizza:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse (anche a mezzo di ordigni esplosivi);

- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (anche a mezzo di ordigni esplosivi).

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del Fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.**

Sono esclusi i danni:

- **da furto nonché quelli a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune;**

- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.**

La garanzia s'intende prestata con una Franchigia di € 520,00 per Sinistro.

16 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

17 Garanzie complementari

In caso di danni al Fabbricato provocati da uno degli eventi coperti da Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare o rimborsare, nei limiti della Somma assicurata:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo di € 52.000,00;**

b) le spese poste a carico dell'Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti.

18 Eslusioni

Sono esclusi i danni:

a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto disciplinato dalla garanzia "Eventi socio – politici";**

b) **verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**

c) **causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;**

d) **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe, slavine, salvo quanto disciplinato dalla garanzia "Eventi atmosferici";**

e) **causati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**

f) **alle lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;**

g) **provocati da ritardi nel ripristino del Fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali;**

h) **causati da corrosione e usura.**

Proposta n.

19 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve telefonare al Servizio Assistenza Clienti Numero Verde 800-019104

per comunicare l'accaduto e ricevere le informazioni necessarie alla raccolta della documentazione richiesta.

Inoltre l'Assicurato deve:

a) avvisare per iscritto la Società entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l'importo approssimativo del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;

d) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;

e) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;

f) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi che comporti pregiudizio alla Società o l'impossibilità di valutare il danno può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera b) sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

20 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

21 Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto su disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

I Periti devono :

1 indagare su cause e modalità del Sinistro

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;

3 verificare la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate;

4 stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato o le parti colpite dal Sinistro;

5 stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Proposta n.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

22 Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, pertanto nella determinazione del danno, non si applica la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe o equivalenti caratteristiche costruttive e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. Dagli indennizzi ottenuti vanno detratte eventuali Franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, ed aggiunti eventuali ulteriori indennizzi di cui all'art. 17, fermo restando quanto previsto al successivo art. 23.

23 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

24 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, ***sempre che non sia stata fatta opposizione, e, in particolare nel caso di incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 18 punto c).***

25 Vincolo

Viene convenuto tra le parti che non potranno aver luogo diminuzione del valore assicurato, storni, disdette del contratto (fatto salvo il recesso in caso di Sinistro – art. 7), senza consenso scritto dell'Istituto. In caso di Sinistro, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza, dovrà essere pagato dalla Società all'Istituto con privilegio assoluto.

In caso d'Incendio o altro Sinistro che colpirà i beni assicurati e vincolati, l'Istituto avrà diritto di intervenire con la Società nell'accertamento dei danni o di promuoverlo da sola qualora l'Assicurato non provveda tempestivamente entro dieci giorni dall'avvenuto Sinistro.

La presente clausola ha efficacia per tutta la durata dell'iscrizione del vincolo a favore dell'Istituto.